

in questo numero

3 IN PRIMO PIANO

Il ruolo dell'Ordine nella riforma che non c'è

4 HANNO SCRITTO

La sicurezza «riscopre» il libretto del fabbricato
Il decalogo dei ponti sbagliati

6 OPERE PUBBLICHE

Decorre dalla data di rilascio la validità mensile del DURC
L'esclusione delle offerte anomale per la UE
Quale il margine di utile congruo?
Per le società controllate no all'esclusione automatica

9 GIURISPRUDENZA

Pena pecuniaria in sostituzione di pena detentiva
Requisiti di partecipazione a gare d'appalto
Distanze tra edifici in zona sismica

11 AMBIENTE E SICUREZZA

Come nominare il preposto dopo il Dlgs 81/2008
Quando redigere DUVRI e DVR in un condominio
Responsabilità di committente e coordinatore nei cantieri
Monitoraggio dei corpi idrici

14 VARIE

Vulnerabilità di elementi non strutturali nelle scuole
Procedure 2009 per le detrazioni fiscali del 55%

INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

presidente	Alessio Roselli
segretario	Alberto Tibo
tesoriere	Fulvio Finocchiaro
consiglieri	Fulvio Bressan Alessandro Gregorig Alberto Landri (sez. B) Alberto Pich Roberto Vanon Pietro Zandegiacomo Rizìo

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

presidente	Umberto Natalucci
segretario	Sara Stivella
tesoriere	Nino Aprilis
cons. anziano	Mario Fregoli
consiglieri	Luigi Battistella Vittorio Bozzetto Antonino Colussi Pierino Truant Carlo Gava Gian Luigi Pasut (sez. B) Claudio Pillon

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

presidente	Mario Vianelli
segretario	Franco Frezza
tesoriere	Alberto Guglia
consiglieri	Giulio Gregori Franco Korenika Roberta Manzi (sez. B) Roberto Marzi Alberto Modugno Marina Palusa Fausto Rovina Guido Walcher

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

presidente	Gianpaolo Guaran
vice presidente	Gian Luigi Longhino
v. pres. aggiunto	Lorenzo della Rovere (sez. B)
segretario	Mauro Cossalter
tesoriere	Giulio Gentili
consiglieri	Francesco Burba Nazzareno Candotti Mario Capellari Massimo Cisilino Stefano Costantini Roberto D'Agostini Federico Fant Adriano Dal Pont Antonino Morassi Elena Moro

direttore responsabile
Gaetano Cola

direttore di redazione
Elena Moro

redazione
Vittorio Bozzetto
Massimo Cisilino
Ugo Fonzar
Franco Frezza
Roberta Mallardo
Alberto Pich
Andrea Zagolin
Enrico Zorzi

editrice
ordine degli ingegneri della provincia di Udine
via di Toppo 5 - 33100 udine
tel. 0432.505305
fax 0432.503941
www.ordineingegneri.ud.it
e-mail: segreteria@ordineingegneri.ud.it

progetto grafico
DSF Design - Latisana (UD)

stampa
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta. La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

Il ruolo dell'Ordine nella riforma che non c'è

Che la crisi economica non risparmi il settore delle attività professionali è un fatto ormai conclamato. Il calo nella domanda di servizi alle Imprese, gli incarichi affidati a ribassi sconcertanti, la riduzione del numero dei dipendenti nelle grandi società di progettazione sono indicatori oggettivi ed evidenti di una difficoltà diffusa che si sostanzia in una diminuzione del fatturato stimabile intorno al 20-30%. Nel mese di maggio in IV Commissione vi è stata l'audizione sul Ddl Anticrisi e in quell'occasione ho apertamente parlato della complessa situazione che investe gli studi professionali e di quanto sia stato devastante l'effetto combinato del ricorso indifferenziato alle procedure concorsuali per gli affidamenti professionali, unito alla abolizione dell'obbligo del rispetto dei minimi tariffari, che in un momento di crisi di lavoro porta i colleghi, di fronte a bandi che non privilegiano aspetti qualitativi, ma solo i ribassi, a spingersi oltre ogni logica aspettativa nel ribasso offerto. E quello che mi pare strano è che, al di là di un immediato e ritengo non significativo risparmio, se raffrontato non alle sole spese tecniche, ma al costo complessivo di un'opera, nessuno pensi all'importanza di un progetto ben fatto, alla «centralità del progetto», principio cardine introdotto dalla Merloni. Come Federazione degli Ordini degli Ingegneri nella formulazione del contributo che ci è stato richiesto in relazione al Ddl Anticrisi abbiamo predisposto un documento ed un articolato che, in materia di bandi di affidamento di incarichi professionali, aveva tre obiettivi fondamentali:

- sancire il rispetto della tariffa per la determinazione del compenso a base d'asta;
- introdurre l'obbligo di applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- utilizzare la media dei ribassi offerti come elemento premiante.

Ma quando l'Ordine si presenta in Regione o nei Ministeri, a nome di chi parla, quando chiede criteri che evitino i massimi ribassi espone una esigenza condivisa dai nostri iscritti che operano nelle Pubbliche Amministrazioni? E se non lo è, come facciamo a parlare in nome e per conto di una sola parte degli iscritti? E il nostro Presidente nazionale, quando parla di 200.000 ingegneri a chi si riferisce? Se parliamo di Libera Professione e di problematiche nel settore delle opere pubbliche i numeri più corretti cui fare riferimento sono quelli degli iscritti ad InArCassa, se parliamo del ruolo

degli Ingegneri in termini di capacità, di responsabilità negli svariati ruoli che possono occupare nella società (dalla scuola all'università, dal pubblico impiego alle industrie, etc.) allora vanno bene anche i 200.000.

La percentuale maggioritaria dei nuovi laureati opera nel settore Industriale o dell'Informazione e all'Ordine forse chiede aggiornamenti di carattere scientifico e culturale, il che comporta una rivisitazione del ruolo attribuito dalla legislazione datata, ma vigente, agli Ordini, reinterpretandolo in maniera meno restrittiva.

Resta una considerazione di fondo: la struttura pare inadeguata e forse non è il suo ruolo quello di battersi contro gli sconti, perché questo dovrebbe essere il ruolo di un'associazione di categoria, di un Sindacato; oppure vanno cambiate le regole a partire dalla presa d'atto che l'ambito maggiormente interessato all'appartenenza all'Ordine è quello della libera professione e, conseguentemente, andrebbe stabilito che gli Ordini operano nell'interesse dei Liberi Professionisti rendendo possibile e legittima un'attività di lobby esplicita e più incisiva.

Ma se dobbiamo continuare a rappresentare tutti rischiamo di non rappresentare nessuno.

Oppure dobbiamo attenerci, in base alla rigorosa applicazione dei compiti istitutivi, al fatto che l'Ordine non rappresenta gli iscritti, ma esercita la tutela della collettività attraverso il controllo sul rispetto del codice deontologico da parte degli iscritti, ma questo i nostri colleghi spesso non lo fanno, o non lo ricordano, e si aspettano che l'Ordine intervenga sulle questioni più svariate ben al di là e al di fuori della sfera d'azione possibile.

L'impressione finale è che l'Ordine abbia bisogno sicuramente di un processo di aggiornamento che ne riveda ruoli e regole o la strada alternativa, «sic stantibus rebus» è quella di una attività che non riesce ad individuare né gli obiettivi, né gli strumenti necessari per raggiungerli.

È pertanto opportuno che si apra una ampia e partecipata discussione sul ruolo degli Ordini e sulle loro prospettive, che coinvolga possibilmente non solo i pochi «fedelissimi» che partecipano alle assemblee, ma i tanti iscritti che ne fanno parte e la cui partecipazione non può che portare un contributo positivo alla discussione.

ing. Gianpaolo Guaran
Presidente della Federazione
degli Ordini degli Ingegneri del FVG

La sicurezza «riscopre» il libretto del fabbricato

HANNO SCRITTO

Controllare, adeguare, ristrutturare. E registrare tutto. I quattro comandamenti della manutenzione edilizia sono ancora meno rispettati di quelli biblici, lo dicono i dati dell'Istat: 307mila edifici in cemento armato da monitorare, altri 124mila in muratura ma in pessimo stato, un altro milione in stato «mediocre» (si veda Il Sole 24 Ore del 20 aprile). La mancanza di dati sulla qualità costruttiva, la manutenzione, la sicurezza degli impianti e la certezza della proprietà rappresentano un forte vincolo alla sicurezza abitativa. E anche alla trasparenza del mercato, dove case diverse -di fatto- vengono scambiate allo stesso prezzo. Il terremoto d'Abruzzo ha riportato in primo piano, oltre alle inadempienze di costruttori, proprietari e organi di verifica, anche il libretto (o fascicolo) del fabbricato. Un documento, proposto per la prima volta dall'Uppi (piccoli proprietari) e dall'Anaci (amministratori condominiali) 20 anni fa, che contenesse gli estremi catastali, i vincoli, le autorizzazioni edilizie, le schede tecniche di edificazioni e interventi di risparmio energetico e messa in sicurezza. Una carta d'identità che avrebbe probabilmente giocato un ruolo positivo nella riduzione dei danni del sisma. La prima avventura legislativa del libretto del fabbricato risale al 1999, dopo un tragico crollo a Foggia: inserito in uno dei collegati alla Finanziaria 2000, ne uscì alla svelta, nonostante l'appoggio di costruttori e ingegneri. Il Comune di Roma invece lo varò ufficialmente (delibera 166/1999) dopo un crollo con 27 vittime al Portuense. Nel 2001 nuovo Ddl (con lo sconto fiscale del 36% sulle spese), anch'esso morto nella culla, mentre il Consiglio di Stato bocciava nel 2002 la delibera del Comune di Roma. Che con la delibera 27/2004 ci riprovava, sulla

scorta della legge regionale del Lazio 31/2002. Ma il Tar la ribocciava (sentenza 12320/2006). In Sardegna un Ddl presentato nel 2001 è rimasto lettera morta, mentre la legge della Regione Campania 27/2002 è finita subito alla Consulta (che la bocciava nelle parti essenziali con sentenza 315/2003). Umbria e Abruzzo lo hanno citato in altre norme ma senza renderlo obbligatorio. Nei giorni scorsi si sono espressi a favore del libretto il presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo («abbiamo pensato di rilanciarlo»), il sindaco di Roma Gianni Alemanno («se fatto bene in maniera non burocratica può essere molto utile») e il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri Paolo Stefanelli («è un atto di trasparenza verso la società»). Lo scopo dichiarato del libretto è sempre stato quello di raggruppare le numerose certificazioni che già ora i singoli proprietari e gli amministratori di condominio devono conservare. Ma con qualcosa in più: la storia dell'edificio. «Il documento potrebbe essere utile per la sicurezza statica degli immobili, a patto di riportare l'epoca di costruzione, i materiali utilizzati, la manutenzione, ma soprattutto gli schemi generali della distribuzione delle strutture portanti», spiega Alessandro De Stefano, docente di ingegneria sismica del Politecnico di Torino. Per compilarlo sarebbe indispensabile l'intervento di un ingegnere, ma la complessità dell'operazione (e i costi) sarebbero diversi per ogni edificio. Se la documentazione e i disegni delle singole unità immobiliari sono stati conservati con cura, il lavoro è piuttosto semplice. Se invece bisogna eseguire i rilievi sul campo, si può arrivare ad alcune migliaia di euro. «Il vantaggio principale sarebbe quello di rendere molto più rapidi ed efficaci i controlli in caso di ampliamenti, ristrutturazione interne e nuovi

54° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri Pescara 22-24 luglio 2009

Il 54° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d'Italia si svolgerà a Pescara dal 22 al 24 luglio 2009 ed avrà come tema «L'Ingegnere per lo sviluppo del Paese e per il superamento della crisi».

Il programma dei lavori, in succinto, prevede:

Martedì 21 luglio

ore 16:00 - Assemblea dei presidenti

Mercoledì 22 luglio

ore 08:30 Apertura della segreteria e registrazione partecipanti
ore 09:30 Inaugurazione del 54° Congresso Nazionale:

Saluto del Presidente dell'Ordine ospitante e saluti delle Autorità

ore 10:00 Relazione del presidente del CNI
ore 10:30 Interventi programmati

ore 15:30 Inizio lavori congressuali pomeridiani
ore 17:00 Chiusura dei lavori congressuali e saluti agli sponsor

Giovedì 23 luglio

ore 08:30 Apertura della segreteria
ore 09:30 Inizio dei lavori
pomeriggio libero (organizzazione di workshop e presentazioni nel Palacongressi dagli sponsor)

Venerdì 24 luglio

ore 08:30 Apertura della segreteria
ore 09:30 Inizio dei lavori
ore 15:30 Inizio lavori congressuali pomeridiani
ore 17:00 Chiusura dei lavori congressuali

Per informazioni più dettagliate:
www.congressonazionaleingegneri2009.it

lavori, a tutto vantaggio della sicurezza. E in alcuni casi il libretto potrebbe addirittura suggerire l'opportunità di interventi di consolidamento», continua De Stefano. Con qualche differenza tra le tipologie di edifici. Nelle costruzioni in cemento armato, sono molto importanti i dettagli costruttivi, ma queste informazioni sono difficili da accertare e da riportare nel libretto. Che quindi avrebbe principalmente il compito di raccontare la storia dell'edificio, segnalando specifici fattori di rischio: ad esempio, una parziale ricostruzione dopo

i bombardamenti della seconda guerra mondiale o l'edificazione durante gli anni del boom edilizio. Nelle costruzioni in muratura, invece, il libretto svilupperebbe al massimo la sua efficacia. «In questo tipo di costruzioni -spiega ancora De Stefano- le pareti interne hanno quasi sempre funzione architettonica e strutturale insieme, e anche i lavori di ristrutturazione interna minore non coordinati, che aprano varchi nei muri portanti in posizione diversa da piano a piano, possono abbattere drasticamente la resistenza al terremoto».

Il decalogo dei ponti sbagliati

Il ponte di Piacenza è crollato ma non per caso, né per piena: le cause vanno ricercate in quello che una vecchia scuola di ingegneri progettisti, consulenti, direttori dei lavori, dicono da anni senza trovare ascolto nemmeno presso i propri ordini professionali; di seguito un decalogo improvvisato delle nefandezze italiane in materia di ponti stradali che può essere esteso, con i dovuti adattamenti, anche ad altri settori del mondo delle costruzioni:

1) *incompetenza* - Pochi sono i professionisti effettivamente preparati a progettare ponti, pochi sanno di manutenzione, ma tra questi pochissimi siedono negli uffici pubblici preposti. È sempre più frequente vedere capitolati e bandi di gara preparati con il metodo del «copia-incolla» di altri lavori, predisposti da ingegneri «da tavolino» che i piedi in cantiere non li hanno mai messi, né un ponte mai calcolato; spesso chi fa le ispezioni (rare) non conosce le cause e le ricadute degli ammaloramenti, né sa cosa si debba guardare;

2) *manca di una manutenzione programmata* - Molti dei nostri ponti sono centenari, costruiti bene, non superati, ma certamente anziani. La soluzione è il *check-up* programmato, svolto da personale tecnico qualificato (interno o esterno agli enti), che abbia esperienza. E che venga pagato;

3) *gare al massimo ribasso nella progettazione degli interventi (nuovo e manutenzione)* - Perché si va dal miglior medico per una malattia e per la malattia di un ponte si deve andare dal più economico ingegnere?

4) *gare al massimo ribasso per l'esecuzione dei lavori* - Sia che si tratti di costruzione che di manutenzione andare ad appaltare al minor offerente non è una garanzia di qualità. Si crede di risparmiare ma le imprese devono guadagnare e se non lo fanno sul prezzo offerto, lo fanno sui lavori;

5) *abolizione della parcella professionale minima* - Gli enti pubblici che dovevano solo scegliere il migliore progettista/consulente, sostanzialmente a parità di

prezzo, si sono trovati con una variabile in più, tra l'altro pesantissima perché nasconde sia il sospetto che vi possa essere sia concussione, sia il possibile e temutissimo «danno erariale» (solo il «penale» spaventa i dipendenti pubblici); si sceglie quindi solo e sempre il consulente più economico ma con gare al massimo ribasso;

6) *patto di stabilità* - Così gli enti non sprecano più, ma anche non spendono più dove non c'è ritorno di immagine. Quando poi si scopre che era necessario un certo intervento, magari c'è già stato un terremoto;

7) *demolizione sistematica delle strutture tecniche degli enti pubblici* - Oggi, salvo le ovvie rarissime eccezioni, gli uffici tecnici sono semivuoti (il personale costa), abitati da gente demotivata, più preoccupata della posizione politico-carriera che del lavoro che svolge, che si destreggia benissimo con le normative amministrative ma che ha difficoltà a capire le più elementari problematiche tecniche o, peggio, non gliene importa più molto;

8) *burocrazia* - il tempo che intercorre tra la decisione di realizzare un'opera e l'apertura del cantiere è divenuto lunghissimo, soprattutto per la burocrazia correlata. Senza scomodare il ponte di Messina (unico caso per cui la burocrazia aiuta il buon senso), ricordo il ponte della Libertà a Venezia: è stato progettato e realizzato nel giro di due anni e mezzo (1931-1933); per il ponte di Calatrava, ben più modesto, ci sono voluti anni e anni;

9) *faragginosità della legislazione* - Oggi si è tentato di normare tutto, dimenticando sia che questo è impossibile, sia che le regole devono essere poche, semplici, chiare e proporzionate all'opera che si vuole realizzare. Non percorsi a ostacoli (vedi la nuova normativa sull'acciaio);

10) *complicazioni politiche per assegnare priorità ai lavori* - questo c'è sempre stato, ma oggi si è passati dal fisiologico al patologico.

ing. Giacomo Della Volta

[Corriere della Sera del 13 maggio 2009]

Decorre dalla data di rilascio la validità mensile del DURC

Trattandosi di un appalto pubblico, il DURC ha validità mensile che, come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 22 gennaio 2008, n. 141; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 aprile 2007, n. 1092) decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti. La conferma è stata riaffermata dall'Autorità di Vigilanza (Parere n. 31 dell'11 marzo u.s.) con l'ulteriore precisazione che tale certificazione è comunque legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la

quale il certificato è stato richiesto, per cui lo stesso non è spendibile in altri appalti o per altre fasi dello stesso appalto pubblico. Per i lavori privati, in edilizia, il certificato ha validità trimestrale, mentre per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, il certificato ha validità mensile.

Nel seguito si riporta una tabella che mette in relazione la violazione con il periodo di sospensione della emissione del Durc.

Violazione	Descrizione	Periodo di non rilascio DURC
Art. 589, comma 2 c.p.	Omicidio colposo	24 mesi
Art. 437 c.p.	Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro	24 mesi
Art. 590, terzo comma c.p.	Lesioni personali colpose	18 mesi
Art. 22, comma 3 lett. a), Dlgs 494/1996	Cantieri temporanei o mobili: mancata osservanza del piano di sicurezza e di coordinamento e mancata adozione delle prescrizioni di sicurezza nei cantieri	12 mesi
Ex art.89 Dlgs 626/94, ora Dlgs 81/2008	Contravvenzioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori	12 mesi
Ex art. 77 comma 1 lett. a) e b) Dpr 164/1956 - ora Dlgs 81/2008	Contravvenzioni per la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni	12 mesi
Ex art. 58 comma 1 lett. a) e b) Dpr 303/1956 - ora Dlgs 81/2008	Contravvenzioni per violazione delle norme generali per l'igiene del lavoro	12 mesi
Ex art. 389, comma 1 lett. a) e b) Dpr 547/1955 - ora Dlgs 81/2008	Contravvenzioni per la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	12 mesi
Art. 22 Dlgs 286/1998	Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno	8 mesi
Art. 3, commi da 3 a 5, DI 12/2002, convertito in Legge 73/2002	Operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare: presentazione del piano individuale di emersione	6 mesi
Artt. 7 e 9 Dlgs 66/2003	Orario di lavoro: violazioni relative ai riposi giornalieri e settimanali	3 mesi

L'esclusione delle offerte anomale per la UE

Il fenomeno delle offerte anomale è una delle questioni «storiche» del settore delle opere pubbliche, su cui da sempre si confrontano soluzioni legislative, interventi giurisprudenziali, opinioni degli operatori. Il problema si ripropone in maniera ancora più accentuata nei periodi di crisi del mercato, in cui la «caccia all'appalto» comporta che pur di aggiudicarsi la gara i concorrenti non esitano a formulare offerte con ribassi molto elevati (appunto anomali). Con altrettanta puntualità si ripresenta il dibattito sui

meccanismi più efficaci per frenare il fenomeno. In particolare, si riaffaccia la tesi di chi ritiene che almeno per gli appalti sottosoglia -per i quali non vi è una norma comunitaria che espressamente preveda l'obbligo di esclusione previa verifica in contraddittorio- sia più conveniente procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale.

La giurisprudenza europea

In realtà, la più recente giurisprudenza della Corte di giustizia Ue ha affermato che l'obbligo di far precedere

l'esclusione delle offerte sospette di anomalia da una fase di verifica in contraddittorio con gli offerenti costituisce un principio generale dell'ordinamento comunitario. E deve trovare applicazione anche sottosoglia. Le ragioni alla base di questa impostazione sono chiare. Da un lato, si tende a garantire che la stazione appaltante non escluda aprioristicamente offerte che, pur presentando ribassi elevati, sono giustificabili, cioè potenzialmente idonee a garantire la corretta esecuzione dei lavori. Dall'altro, si vuole evitare che l'esclusione automatica possa ostacolare lo sviluppo di una sana concorrenza, impedendo a imprese che hanno formulato offerte vantaggiose (e congrue) di rendersi affidatarie. La stessa giurisprudenza comunitaria ammette tuttavia per gli appalti sottosoglia alcune eccezioni al principio dell'obbligo di esclusione preceduta da contraddittorio. Una recente pronuncia della Corte Ue del 15 maggio 2008 consente infatti l'esclusione automatica in due ipotesi:

- per gli appalti che non presentano un interesse c.d. transfrontaliero, che cioè per dimensione, ubicazione o altre caratteristiche non siano idonei ad attrarre l'interesse delle imprese di altri paesi;
- nel caso in cui il numero dei partecipanti alla gara sia talmente elevato da rendere la verifica in contraddittorio

estremamente difficoltosa in relazione alle capacità organizzative dell'ente appaltante.

La normativa italiana

Il legislatore nazionale ha tendenzialmente seguito queste indicazioni che emergono a livello comunitario. Con il terzo decreto correttivo l'esclusione automatica è infatti una facoltà che le stazioni appaltanti possono esercitare solo per gli appalti fino a un milione, quasi a identificare tale limite di importo con l'insussistenza dell'interesse transfrontaliero dell'appalto; e comunque purché le offerte ammesse siano superiori a dieci. La tendenza è quindi chiara: l'esclusione delle offerte anomale deve essere preceduta dalla verifica in contraddittorio, mentre l'esclusione automatica deve essere limitata a ipotesi circoscritte. Ne esce rafforzata, da un lato, l'esigenza che gli enti appaltanti si attrezzino per compiere efficacemente la verifica; dall'altro, la necessità che essi siano supportati in questo loro sforzo da una disciplina legislativa meno vincolante di quella contenuta nel codice dei contratti e da un indirizzo giurisprudenziale il più possibile univoco e privo da alcuni eccessi di ipergarantismo formale.

Quale il margine di utile congruo?

Appare evidente un diverso orientamento giurisprudenziale nel trattare il tema della congruità dell'offerta nel caso di appalti d'opere rispetto al caso degli affidamenti di incarichi di progettazione.

Infatti se per l'impresa l'offerta è illegittima senza utili, per il professionista è ammesso un ribasso fino al 100%.

Costo del lavoro

In un appalto pubblico deve ritenersi illegittima una offerta in perdita che non prevede neanche un minimo utile di impresa; per la valutazione del costo del personale «a progetto» non si può fare riferimento al Ccnl. È quanto stabilisce il Tar Lombardia, Milano, sez. III, con la sentenza del 23 febbraio 2009 n. 1356 decidendo una controversia relativa ad un appalto di servizi che aveva visto esclusa l'offerta di una impresa (inferiore del 20% rispetto alla media delle offerte), ritenuta dalla stazione appaltante non congrua sotto il profilo economico del costo del personale in relazione alle remunerazioni dei lavoratori «a progetto», inferiori ai minimi salariali previsti nel Ccnl. Nell'ambito dell'esame della correttezza del comportamento della stazione appaltante i giudici affrontano in primo luogo

la questione generale della congruenza delle offerte affermando che non c'è «una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi per definizione incongrua». Il discrimen da tenere presente nella valutazione dell'anomalia deve essere invece individuato nella presenza o meno di un utile di impresa perché, dice la sentenza, è decisivo verificare «che l'appalto non venga eseguito in perdita». In altre parole, se si può considerare accettabile un margine di utile esiguo, giustificabile da logiche di impresa finalizzate a mantenere quote di mercato e requisiti tecnici ed economici, non può invece essere ammesso che dal contratto l'impresa possa rimetterci a seguito di una offerta «in perdita».

Per quel che riguarda, poi, la verifica sul costo del lavoro per i collaboratori «a progetto», il Tar afferma che la remunerazione minima da corrispondere a questa tipologia di lavoratori «non deve necessariamente essere quella, prevista nei contratti collettivi applicabili ai lavoratori subordinati».

I collaboratori a progetto rientrano infatti nel novero dei lavoratori autonomi e, dice la sentenza, i contratti collettivi che disciplinano il lavoro subordinato non sono applicabili

né direttamente né indirettamente a tali collaboratori, con l'ulteriore conseguenza che a essi. Pertanto la verifica sull'anomalia di tali costi deve essere riferita alla congruità del compenso rispetto alla quantità e alla qualità delle attività che i collaboratori sono chiamati a svolgere, tenendo «conto dei compensi normalmente erogati per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto».

Marginalità dell'utile d'impresa

Il Consiglio di Stato (sez. V, 28 gennaio 2009 n. 466) si è pronunciato sui presupposti che devono essere alla base di una valutazione di congruità dell'offerta dopo che il Tar aveva ritenuto che l'utile dell'impresa non può ridursi ad una cifra meramente simbolica, non potendo darsi rilevanza all'interesse di eseguire un appalto con il solo fine di acquisire esperienza professionale e fatturato, in vista della partecipazione a future gare.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato come la prevalente giurisprudenza ha ritenuto che la congruità dell'offerta, oltre che nei suoi singoli elementi, deve essere valutata globalmente, al fine di apprezzarne l'attendibilità complessiva, non essendo fondamentale la tenuità dell'utile che il concorrente si prefigge di conseguire, sempre che ci sia, però, un margine di utile, dal momento che elementi rilevanti sono, sia

la certezza che l'offerta sia seria, nel senso che il concorrente non abbia intenzione di trarre lucro dal futuro inadempimento delle obbligazioni contrattuali, sia i vantaggi indiretti che l'appalto può procurare in termini di prestigio, di entità del fatturato e di prequalificazione per i successivi appalti.

I Giudici hanno quindi concluso che «la motivazione della Commissione, che si è limitata a definire «non congrua» l'offerta della ricorrente, risulta affetta da carenza di motivazione atteso che la marginalità dell'utile di impresa, pur se risultando da meri calcoli matematici, deve, pur sempre, essere esplicitamente contestata, in espressa applicazione dei criteri sopra evidenziati, al fine di poter verificare le eventuali giustificazioni, che potrebbero dimostrare il bilanciamento tra l'utile esiguo e i vantaggi derivanti, all'impresa, dall'aggiudicazione e dallo svolgimento del servizio».

Incarichi di progettazione

Ingegneri e architetti possono aggiudicarsi appalti di progettazione riducendo le tariffe fino al 100%, poichè non esistono più minimi inderogabili. Questo il principio adottato dal Consiglio di Stato nella decisione del 6 marzo 2009 n. 1342, relativa a lavori di recupero edilizio, adeguamento statico e impiantistico di un edificio universitario.

Per le società controllate no all'esclusione automatica

Imprese collegate o controllate possono gareggiare per lo stesso appalto, purché riescano a dimostrare che il rapporto fra loro non abbia influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara. Lo ha deciso la Corte di giustizia europea, con la sentenza C-538/07 del 19 maggio scorso. D'ora in poi, quindi, stazioni appaltanti e tribunali non potranno più applicare il divieto automatico di partecipazione alla gara previsto dagli articoli 10, comma 1-bis, della Merloni e 34 del Dlgs 163/2006 perché giudicati dalla Corte di Lussemburgo in contrasto con il diritto comunitario, ma dovranno valutare caso per caso se il rapporto di collegamento o controllo societario abbia pregiudicato lo svolgimento corretto della gara, mettendo a rischio i principi di parità di trattamento e di trasparenza. Se l'automatica causa di esclusione dalla gara non verrà disapplicata, l'Italia potrebbe essere condannata dalla Corte di giustizia per inadempimento.

La questione pregiudiziale è stata sollevata da Assitur che ha chiesto l'esclusione dalla gara per

l'affidamento del servizio postale della Camera di commercio di Milano di Sda e di Poste Italiane, perché tra le due esiste un rapporto di controllo.

Non sapendo se ritenere il rapporto societario una valida causa di esclusione dalla gara o invece considerare le sette cause di esclusione previste dalla direttiva 92/50 un «numero chiuso», il Tar Lombardia ha rimesso la questione alla Corte di giustizia Ue. Il tribunale del Lussemburgo ha prima affermato il principio che uno Stato membro può prevedere «ulteriori cause di esclusione», per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza, «a condizione che tali misure non eccedano quanto necessario per conseguire tale finalità». Poi, ha stabilito che le leggi nazionali non possono porre «divieti assoluti» di partecipazione alla gara in capo a società collegate o controllate, «senza lasciare loro la possibilità di dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell'ambito di tale gara».

Pena pecuniaria in sostituzione di pena detentiva

Ai sensi del primo comma dell'art. 46, Rd 23 ottobre 1925, n. 2537 «*Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto*»: «*Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca*».

Mi viene richiesto di esprimere un parere circa l'applicabilità di tale disposizione, nel caso in cui l'iscritto sia stato condannato ad una pena pecuniaria, in sostituzione di una pena detentiva (nei casi di specie, la reclusione).

Le pene sostitutive delle pene detentive, sono state introdotte nel nostro ordinamento, sulla scorta dell'orientamento secondo cui le pene detentive di breve durata sono inefficaci, desocializzanti e criminogene. In particolare, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 («*Modifiche al sistema penale*»), così come sostituito dall'articolo 4 della legge 12 giugno 2003, n. 134: «*Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente*».

Si deve evidenziare, con la migliore dottrina penalistica, che la pena pecuniaria rimane tale (cioè, comunque, pena pecuniaria) anche se è sostitutiva della pena detentiva. Tale conclusione risulterà più chiara, ove si ponga mente

alle «misure alternative alla detenzione»: affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà, liberazione anticipata, permessi premio ecc. Tali misure rappresentano una forma di esecuzione, alternativa alla detenzione in carcere, di quella che è e rimane sempre una pena detentiva.

Nel caso della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva breve, invece, la pena detentiva viene sostituita dal Giudice, ancor prima di pronunciare la condanna. Condanna che, una volta operata la sostituzione, diviene, a tutti gli effetti, condanna a pena pecuniaria.

Tornando al quesito sottopostomi, l'iscritto condannato con decreto penale ad una pena pecuniaria in sostituzione di pena detentiva, è da considerarsi condannato esclusivamente ad una pena pecuniaria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 46 sopra citato. Naturalmente, tale inapplicabilità non significa che il Consiglio, nel caso in cui ritenga particolarmente grave, sotto il profilo disciplinare, il fatto oggetto della condanna penale, non possa applicare la sanzione della cancellazione o della sospensione dall'Albo. In tal caso, tuttavia, non potrà motivare tale scelta con il richiamo all'art. 46 citato, ma dovrà fare riferimento, così come per ogni altra sanzione, all'art. 45 Rd 2537/1925, e spiegare i motivi della scelta adottata (avvertimento, censura, sospensione per sei mesi, cancellazione dall'albo).

È di tutta evidenza che più grave sarà la sanzione adottata, più stringente dovrà essere la motivazione della scelta effettuata.

avv. Francesco Ciliberti
Consulente legale degli Ordini
degli Ingegneri di Udine e Pordenone

L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI LAUREATI TRIENNALI

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 1473 del 12.03.2009, ha sancito la legittimità del Dpr 328/2001, che ha istituito i profili junior dei professionisti, confermando la validità della sentenza del T.A.R. del Lazio e respingendo il ricorso del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Nel 2002 il CNI aveva impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio il citato Dpr 328/2001 il quale integrava e modificava la disciplina degli ordinamenti professionali al fine di renderli compatibili con la nuova riforma professionale e le direttive europee in materia di libera circolazione delle professioni. I Giudici del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1473 affermano invece che con il Regolamento di cui al Dpr n. 328/2001 si è provveduto ad adeguare alla nuova struttura dell'ordinamento degli studi universitari lo sbocco professionale rappresentato dall'iscrizione agli albi delle professioni regolamentate, stabilendo la necessaria correlazione tra requisiti per l'accesso all'esame di Stato previsto dalla normativa vigente per ciascuna professione e nuovi titoli di studio.

Di conseguenza viene definitivamente riconosciuta la validità della presenza dei tecnici all'interno degli Ordini professionali, e più in particolare nella sezione «B» riservata ai professionisti junior, così come previsto dal Dpr 328/2001.

Requisiti di partecipazione a gare d'appalto

Si riportano due pareri espressi dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici in merito ai requisiti per la partecipazione a gare d'appalto. La stazione appaltante può fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purché essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonché lesivi della concorrenza. La ragionevolezza dei requisiti deve essere valutata in correlazione al valore dell'appalto ed alle specifiche peculiarità dell'oggetto della gara.

Parere n. 2 del 15 gennaio 2009

Il parere n. 2 del 15.01.2009, si riferisce alla segnalazione di una impresa per la partecipazione ad una gara di appalti relativa al servizio integrato di manutenzione e gestione degli impianti fognario e di depurazione di un Comune. L'Autorità ha in particolare censurato l'operato della stazione appaltante nella parte in cui veniva richiesto ai concorrenti il possesso della qualifica per un importo nettamente superiore a quello posto a base di gara, nonché l'applicazione di un determinato regime contrattuale. Infatti è principio pacificamente condiviso dalla Giurisprudenza (si vedano ad esempio le pronunce del

Consiglio di Stato nn. 2304/2007 e 5377/2006) quello per cui le ulteriori prescrizioni richieste non devono limitare indebitamente l'accesso alla procedura di gara e devono essere giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto.

Parere n. 58 del 7 maggio 2009

Riprendendo quanto già affermato con il precedente Parere n. 188 del 19.06.2008, l'Autorità ha ribadito, quale debba essere la condotta delle stazioni appaltanti nello stabilire i requisiti di partecipazione alle gare, nel rispetto degli artt. 41 e 42 del Dlgs 163/2006. In particolare l'Autorità ha ritenuto conforme alla normativa la documentazione di gara che richiede ai concorrenti di aver eseguito negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli da affidare; questo perché tali servizi devono essere analoghi, e non identici a quelli da affidare, non comportando dunque violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Inoltre non sembra essere sproporzionato il requisito di entità minima dei servizi, pari, nel triennio, al 100% dell'importo posto a base di gara, dal momento che tale importo è riferito ad un solo anno contrattuale, con la possibilità di sommare due servizi analoghi di importo non inferiore al 120% o tre servizi analoghi pari al 150% dell'importo a base d'asta.

Distanze tra edifici in zona sismica

Con la sentenza 9318 del 4.03.2009 la Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento: nelle zone sismiche la distanza legale degli intervalli di isolamento è diretta a tutelare l'integrità della proprietà edilizia contro il pericolo di crollo degli edifici vicini per effetto di movimenti tellurici e, non venendo meno tale pericolo per la presenza tra due edifici di una pubblica via, anche in tal caso deve riconoscersi al proprietario frontista il diritto di far valere dette distanze con l'azione di riduzione in pristino (demolizione), essendo la normativa antisismica richiamata espressamente dall'art. 871, comma 2, del Codice Civile.

Tale riduzione in pristino, essendo un mezzo di tutela volto ad eliminare la violazione delle disposizioni sulle distanze nelle costruzioni, può essere riconosciuta ed eseguita in termini meno radicali della demolizione del manufatto, attraverso la condanna al suo arretramento alla distanza prescritta.

Il caso esaminato dalla Corte riguardava un fabbricato realizzato sul fondo frontistante a quello dei ricorrenti, realizzato in violazione delle distanze legali, che i Consulenti avevano individuato in 11 metri (secondo gli strumenti urbanistici vigenti e le disposizioni antisismiche contenute nei Dm 2.04.1968, n. 1444, 7.03.1981 e 3.06.1981).

Come nominare il preposto dopo il Dlgs 81/2008

E' opinione diffusa che il preposto non sia destinatario di una delega, con la quale in genere vengono trasferiti degli obblighi, sempre se la stessa delega sia rispondente ai requisiti indicati nell'art. 16 del Dlgs n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il preposto è infatti già destinatario ope legis di alcuni obblighi che gli rinvengono dall'articolo 19 dello stesso Testo Unico dalla lettura del quale deriva che questi è una persona che, a diretto contatto con i lavoratori, è deputata a sorvegliare e controllare l'operato degli altri lavoratori, a verificare che gli stessi osservino gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, a verificare che utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, nonché a svolgere tutti quegli altri compiti esplicitamente indicati nell'articolo 19 medesimo.

Il preposto è quindi, diciamo così, un responsabile di terzo livello nell'ambito della organizzazione dell'azienda ed è in genere una persona diversa dal dirigente e dal datore di lavoro tant'è che al punto f) del citato art. 19 fra i suoi obblighi è indicato che deve «segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta».

Sull'argomento e nel senso che il preposto non sia destinatario di una delega si è espressa anche la

Corte di Cassazione in alcune recenti sentenze sul preposto. Si cita, in particolare, la sentenza n. 6277 dell'8 febbraio 2008 nella quale la stessa Corte di Cassazione, riferendosi alle figure del dirigente e del preposto, ha ribadito quanto sopra indicato e cioè che «sembra, invero potersi affermare, innanzitutto, che è la stessa formulazione della norma -negli stessi, pressoché identici, termini usati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 articolo 4- che consente di ritenere che il legislatore abbia voluto rendere i dirigenti e i preposti destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, prescindendo dalla eventuale delega» ed inoltre che «è la stessa intestazione della rubrica dell'articolo 4 ('Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) che può far ritenere che per questi due ultimi soggetti sia stata prevista una investitura originaria e non derivata dei doveri di sicurezza».

Si è invece del parere che il preposto sia il destinatario di un incarico, così come emerge dalla lettura della definizione che dà dello stesso il Dlgs n. 81/2008 al punto e) dell'art. 2, e che il datore di lavoro, una volta individuato, in quanto in possesso delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla funzione che gli vuole assegnare, debba comunque attribuirgli tale incarico per iscritto indicando in esso i compiti che gli vengono specificatamente assegnati e ciò per il semplice motivo che al loro assolvimento sono collegati i precisi obblighi, anche penalmente sanzionati, posti a suo carico nell'art. 19 del Testo Unico medesimo.

Quando redigere DUVRI e DVR in un condominio

Al fine di far chiarezza nella notevole confusione e alla speculazione relativamente all'obbligo di redazione del DVR e del DUVRI da parte dei condomini anche senza portiere, è necessario analizzare le disposizioni contenute nell'art. 26 del Dlgs 9.04.2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativo agli obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

Nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali il datore di lavoro committente deve indicare i rischi interferenziali nonché le misure da adottare per eliminare e, ove ciò non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze nel caso in cui affidi dei lavori o dei servizi ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi da eseguire all'interno della propria azienda o di una sua singola unità produttiva.

Nel DUVRI, che deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera, non vanno presi in considerazione, secondo quanto indicato nel comma 3, ultimo periodo, dello stesso art. 26, i rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Le condizioni, quindi, che si devono verificare affinché sorga l'obbligo dell'applicazione dell'art. 26 sono una che si sia in presenza di un committente datore di lavoro e l'altra che i lavori affidati in appalto siano da svolgere all'interno dell'azienda del committente o di una sua singola unità produttiva.

La definizione sia di azienda che di unità produttiva la si rinviene nell'art. 2 dello stesso Dlgs n. 81/2008 il quale alla lettera c) individua come azienda «il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato» ed alla lettera t) come unità produttiva lo «stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale». Alla lettera b) e alla lettera b) dello stesso articolo 2 sono riportate le definizioni di lavoratore e di datore di lavoro. Dalle definizioni indicate emerge che perché si configuri una azienda o una unità produttiva occorre che nell'ambito di una struttura o di una organizzazione di un datore di lavoro vi siano dei lavoratori che svolgano una attività lavorativa.

Passando al condominio è chiaro che questo sarà equiparato ad un'azienda nel caso in cui adibisca del personale a svolgere attività lavorativa nel proprio ambito (ad esempio portiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, ecc.), e solo allora,

assumendo l'amministratore condominiale la veste di datore di lavoro, vanno rispettate le disposizioni di cui al Dlgs n. 81/2008 ed in particolare quelle contenute nel citato art. 26. In caso contrario, invece, e cioè in assenza di lavoratori dipendenti o ad essi equiparati che prestino attività lavorativa per conto del condominio, l'amministrazione non è tenuta ad ottemperare alle disposizioni dell'art. 26 del Dlgs ed in particolare non è tenuto ad elaborare il DUVRI.

Una conferma di quanto appena sostenuto si può riscontrare anche dalla lettura della determinazione n. 3 del 5.03.2008 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella quale viene sostenuto che «si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti».

Al di là delle eventuali finalità speculative che possono indurre ad una differente interpretazione, si ritiene che i condomini che non hanno personale dipendente o ad esso equiparato non sono tenuti ad elaborare né il DVR né il DUVRI. Il ricorso alla effettuazione di lavorazioni non contemporanee nel condominio si può considerare una buona soluzione per evitare in concreto la presenza di rischi interferenziali fra le diverse imprese operanti nel condominio ma comunque non serve nel caso in cui lo stesso ha personale dipendente perché ugualmente vanno individuati i rischi interferenziali fra il personale del condominio medesimo con quello delle imprese appaltatrici sia pure che operino singolarmente.

Responsabilità di committente e coordinatore nei cantieri

Il committente è sempre stato considerato dalla giurisprudenza il perno della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e cioè colui che, a monte, deve organizzare il cantiere edile, designare o meno i coordinatori per la sicurezza se richiesto dalle disposizioni di legge ed assicurarsi che gli stessi svolgano le loro funzioni relative ad una corretta programmazione della sicurezza ed al controllo della attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento in fase di esecuzione. Con la Sentenza n. 1246 del 14 gennaio 2009 della Corte di Cassazione è stata confermata la condanna, del committente, per non aver controllato adeguatamente l'operato del coordinatore, e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, per la sua negligenza ed imperizia nella redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), nonché per errate scelte

progettuali ed inadeguatezza del PSC medesimo in relazione alle effettive modalità di esecuzione delle opere in corso.

Il cantiere di cui alla sentenza era stato installato per l'esecuzione di alcuni lavori pubblici di ampliamento del locale discarica di un Comune e durante gli stessi, mentre gli operai della impresa appaltatrice, ultimati i lavori di sbancamento, erano intenti a lavorare ai piedi della parete di uno scavo alta circa quattro metri, una consistente quantità di terreno era franata travolgendo e seppellendo un lavoratore il quale riportava delle lesioni che determinavano una malattia durata oltre 130 giorni. Nello stesso cantiere si era precedentemente verificato un altro incidente con modalità analoghe coinvolgendo due lavoratori, il primo dei quali è morto sul colpo mentre l'altro riportava lesioni gravissime decedendo però

qualche giorno dopo.

La causa degli incidenti era stata individuata nello smottamento parziale della parete dello scavo, provocato a sua volta dalla saturazione da acqua del terreno per le consistenti piogge avutesi nei giorni precedenti e dalle modalità di esecuzione dei lavori che avevano comportato dei fattori di instabilità del terreno ed improprie sollecitazioni sul fronte della cavità. Dell'accaduto sono stati ritenuti dal Tribunale e successivamente dalla Corte di Appello responsabili sia il committente dell'opera che il coordinatore per la sicurezza designato dall'amministrazione pubblica.

Il primo, individuato in un geometra del Comune che aveva sostituito l'ingegnere Capo del Comune nel periodo durante il quale era accaduto l'infortunio, e che aveva firmato in tale veste il contratto di appalto, veniva contestato di «non avere effettuato la dovuta azione di vigilanza (prescritta dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 6 comma 2) sul cantiere e sulla attività del coordinatore». «Le cautele non adottate da entrambi i prevenuti» si legge nella sentenza «riguardavano la mancata predisposizione di armatura dello scavo ovvero di consolidamento del terreno», è stato dichiarato colpevole per il reato di omicidio colposo plurimo in relazione agli infortuni sul lavoro verificatisi nel cantiere, e condannato alla pena di mesi sei di reclusione.

Il secondo, individuata la responsabilità del coordinatore «nella ricorrenza di profili di negligenza ed imperizia nella redazione del progetto e del piano di sicurezza e di coordinamento, nella violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 12 comma 2 (modalità C di realizzazione degli scavi) con errate scelte progettuali, nella inadeguatezza del piano rispetto alle effettive modalità di esecuzione delle opere in corso con mancata adozione dei provvedimenti

conseguenti», è stato dichiarato colpevole per il reato di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

Entrambi gli imputati hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo il geometra individuato come committente di non rivestire nella circostanza tale figura non avendo lo stesso, nello svolgimento delle funzioni di ufficio, mai avuto autonomia decisionale e di spesa ed il secondo lamentando che la Corte di Appello non aveva individuato attraverso l'espletamento di una perizia tecnica il nesso di causalità tra la sua condotta omissiva e gli eventi verificatisi e che comunque, inoltre, non erano emersi concreti elementi attestanti la colpa a suo carico atteso anche che egli nel capitolato di appalto aveva indicato le cautele da adottare nella esecuzione degli scavi che La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile, confermando la correttezza dell'operato della Corte di Appello. Giustamente, secondo la Sez. IV, è stato attribuito al geometra la «posizione di garanzia quale committente dell'opera pubblica, facendo riferimento al principio di effettività desumibile dal ruolo svolto dal predetto, fornito di autonomia tecnica e funzionale nonché di concreta capacità di ingerenza nella fase di ideazione e realizzazione dell'opera». I poteri decisionali, in ordine all'esecuzione del rapporto contrattuale di appalto, esercitati dall'imputato, prosegue la Suprema Corte, «lo mettevano in condizione di adottare le misure di prevenzione, la cui attuazione diveniva parimenti obbligatoria in relazione alla posizione di garanzia rivestita». Analogamente per quanto riguarda il comportamento del coordinatore per la sicurezza la Corte di Cassazione ha ritenuto che nei precedenti giudizi era stata delineata compiutamente ed esaurientemente la sua condotta e che erano state sufficientemente esaminate e ribattute le sue doglianze.

Monitoraggio dei corpi idrici

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30.05.2009, Suppl. Ord. n. 83 il Dm Ambiente Tutela Territorio 56/2009 recante i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche di cui al Dlgs 152/2006.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 del citato Dlgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) gli Allegati tecnici alla parte terza del medesimo decreto possono essere modificati mediante appositi regolamenti tecnici proposti dal Ministro dell'Ambiente d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per

adeguare il testo normativo a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.

Il decreto in oggetto, in vigore dal 14.06.2009, soddisfa la necessità di adeguare le norme tecniche alle linee guida emanate dalla Commissione Europea sui programmi di monitoraggio e per la definizione delle condizioni di riferimento dei corpi idrici superficiali.

Di conseguenza il testo dell'allegato 1 al decreto in commento sostituisce l'Allegato 1 alla parte III del Dlgs 152/2006, mentre il punto 1.1.1 dell'Allegato 2 sostituisce il punto 1.1.1 dell'Allegato 3 alla parte III del Dlgs 152/2006.

Di fatto vengono superate le recenti modifiche operate sul Testo Unico Ambientale dal Dm 131/2008 inerente la caratterizzazione dei corpi idrici superficiali, e dal Dlgs 30/2009 sulla protezione delle acque sotterranee.

Inoltre, per effetto dell'entrata in vigore delle lettere A.2.6.1 e A.2.7.1 dell'Allegato 1 cessa di avere efficacia la Tab. 2 del Dm 367/2003 recante standard di qualità dei sedimenti di acque marino-costiere, lagune e stagni costieri.

Vulnerabilità di elementi non strutturali nelle scuole

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha di recente pubblicato le «Linee Guida per il rilevamento della vulnerabilità degli elementi non strutturali nelle scuole». Tali Linee Guida sono state elaborate da un Gruppo di lavoro istituito dal Presidente del Consiglio Superiore ai fini della compilazione delle Schede per il rilievo della vulnerabilità di elementi non strutturali negli edifici scolastici, allegata all'Intesa della Conferenza unificata del 28 gennaio 2009 (GU n. 33 del 10.02.2009). L'Intesa prevede inoltre che l'attività di ricognizione e verifica sia conclusa entro il 10.07.2009.

Il documento, ad uso delle squadre che dovranno svolgere i sopralluoghi presso gli istituti scolastici per l'individuazione di situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di impianti ed elementi di carattere non strutturale, fornisce:

- informazioni utili ricavabili dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica e da altre fonti; infatti il Ministero dell'Istruzione, proprio sulla base dei dati contenuti nell'«Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica», ha reso disponibile una prima lista dei sopralluoghi prioritari, tenendo conto dei parametri di vetustà, zona sismica, tipologia edilizia, stato di manutenzione, completezza delle certificazioni rilevanti e presenza di elementi non strutturali potenzialmente pericolosi;

- acquisizione di ulteriori informazioni e segnalazioni da parte dei dirigenti scolastici;
- modalità di carattere generale di esecuzione delle ispezioni da parte delle squadre;
- aspetti generali e di dettaglio per la compilazione della scheda;
- la stima speditiva dei costi.

La scheda è stata redatta tenendo conto di quella utilizzata nell'ambito dei sopralluoghi di agibilità degli edifici colpiti dal sisma in Emilia Romagna del 2008. La documentazione fotografica prodotta in detti sopralluoghi è inserita nelle Linee Guida a titolo esemplificativo delle situazioni di rischio tipiche.

Nelle Linee Guida, per omogeneizzare il linguaggio utilizzato dalle squadre tecniche per fornire informazioni sulle unità tecnologiche presenti in un edificio, viene introdotto il metodo delle unità tecnologiche, che scompone l'organismo edilizio in categorie omogenee, a loro volta scindibili in sottocategorie, considerando l'edificio come un sistema di elementi strutturati che rispondono nel loro insieme, e ciascuno per la sua parte, a una funzione assegnatagli. La norma guida per una scomposizione di un sistema edilizio in più livelli con regole omogenee è la Norma UNI 8290 «Edilizia residenziale. Sistema tecnologico».

APPROVATO IL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER RISPARMIO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI IN FVG

La Regione Friuli Venezia Giulia, con delibera n. 1050, ha approvato il «Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'art. 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 17/2008 (Legge Finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa». Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento, i soggetti privati proprietari o comproprietari di immobili, destinati a prima casa, ed in possesso del certificato di agibilità, al momento della presentazione della domanda di contributo. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento, gli interventi finalizzati all'installazione di ascensori, di nuovi impianti solari termici, fotovoltaici e geotermici con pompe di calore e similari. I contributi concessi non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per la realizzazione del medesimo intervento e possono essere concessi per una sola volta allo stesso proprietario o comproprietario dell'immobile sul quale viene realizzata l'opera. Tra breve uscirà il relativo bando (il testo della delibera e l'allegato con il regolamento possono essere scaricati dal sito della Regione FVG).

Procedure 2009 per le detrazioni fiscali del 55%

E' disponibile il modello dell'Agenzia delle Entrate, con le relative istruzioni per la compilazione, approvato con provvedimento direttoriale del 6 maggio scorso, per la comunicazione dei lavori di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta nel quale sono iniziati.

Infatti detta comunicazione non va inviata per lavori iniziati e conclusi nello stesso periodo d'imposta e per gli anni in cui non sono state sostenute spese. Preme sottolineare che il modello va utilizzato unicamente per le spese effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, quindi dal 2009 per la generalità dei contribuenti persone fisiche e per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

Il modello deve essere inviato, esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale sono iniziati i lavori.

Le comunicazioni relative a lavori iniziati nel 2009 e che proseguiranno l'anno prossimo, andranno inviate entro il 31 marzo 2010.

Se gli interventi proseguono per più periodi d'imposta, la comunicazione andrà fatta entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo.

I soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono inviare i dati entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese.

Nel modello andranno riportati i dati del dichiarante, quelli relativi all'immobile, la data di inizio lavori e le tipologie di interventi eseguiti con le relative spese:

- qualsiasi tipo di intervento capace di ridurre il fabbisogno energetico dell'edificio - (valore massimo della detrazione 100.00 euro);
- miglioramento termico dell'edificio (sostituzione di finestre, interventi su pareti, coperture, pavimenti) - (valore massimo della detrazione 60.000 euro);
- sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione invernale - (valore massimo della detrazione, 30.000 euro);
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda - (valore massimo della detrazione, 60.000 euro).

L'ENEA dovrà inviare all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della

comunicazione di fine lavori da parte del contribuente, le seguenti informazioni:

- dati del soggetto e dell'immobile;
- tipo di interventi eseguiti;
- date di inizio e fine lavori;
- risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto (espresso in kWh);
- costi degli interventi al netto delle spese professionali;
- importo delle somme per cui usufruire della detrazione d'imposta;
- costo delle spese professionali;
- dati del tecnico che ha rilasciato l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica.

Per quanto riguarda i lavori terminati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 7 maggio 2009 (data di pubblicazione del provvedimento), l'ENEA trasmetterà i dati all'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 30 settembre.

Vengono, in questo modo, semplificati gli obblighi di comunicazione, previsti dal decreto «anticrisi» (DI 185/2008, articolo 29, comma 6 coordinato con le modifiche apportate dalla legge 2/2009), relativi alla fruizione della detrazione IRPEF-VIRES del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, introdotta dalla Finanziaria 2007.

Il decreto, infatti, in origine aveva stabilito che i contribuenti che intendevano beneficiare dello «sconto» fiscale per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi al 2008 provvedessero ad inviare un'apposita comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento del 6 maggio, l'obbligo viene previsto esclusivamente per i contribuenti che effettuano lavori che si protraggono per più periodi d'imposta posticipando l'invio alla conclusione delle opere.

In tal modo, è sensibilmente ridotto il numero dei soggetti tenuti all'adempimento, pur garantendo il monitoraggio dell'onere a carico dello Stato in relazione all'agevolazione.

È opportuno ricordare che i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione, in ogni caso, devono inviare, esclusivamente in via telematica, all'ENEA, tramite intermediari abilitati, la pratica tecnico amministrativa entro 90 giorni dalla loro conclusione delle opere, trasmettendo fra l'altro i dati indicati nel Dm del 19 febbraio 2007.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia
tel./fax. 0481 534226
ordingo@tin.it
www.ordineingegneri.go.it

orari segreteria
da lunedì a venerdì 9,30-13,00

commissione parcelle
presidente Giampiero Calligaro

referenti
ambiente Roberto Vanon
informatica Alberto Pich
lavori pubblici Renzo Zorzin
qualità Elio Candussi
sicurezza Giacomo Bartelloni
strutture Paolo Delpin
urbanistica Roberto Ocera

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via del Teatro, 4 - 34121 Trieste
tel. 040 773690 - fax 040 773160
segreteria@ordineingegneri.ts.it
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)
www.ordineingegneri.ts.it

orari segreteria
lunedì 10.00-12.00 - 16.00-18.00
da martedì a venerdì 10.00-12.00

commissioni
ambiente Franco Frezza
impianti e sicurezza Fausto Rovina
informatica e processi innovativi Guido Walcher
lavori pubblici Alberto Modugno
qualità Alberto Guglia
rapporti dipendenti privati Roberta Manzi
rapporti dipendenti pubblici Fausto Rovina
strutture Roberto Marzi
urbanistica ed edilizia Giulio Gregori

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Via del Traverso, 8 - 33170 Pordenone
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229
info@ordineingegneri.pn.it
www.ordineingegneri.pn.it

orari segreteria
lunedì 9.00-12.00
martedì 9.00-12.00 - 16.00-18.00
mercoledì 9.00-12.00
giovedì 9.00-12.00 - 16.00-18.00
venerdì 9.00-12.00

commissioni
applicazione tariffa professionale Pierino Truant e Sara Stivella
ambiente e territorio Nino Aprilis e Mario Fregoli
formazione professionale Vittorio Bozzetto e Mario Fregoli
impianti tecnologici Gian Luigi Pasut
lavori pubblici Umberto Natalucci e Carlo Gava
libera professione e docenza Luigi Battistella
macchine, brevetti e marchi Claudio Pillon
professione nell'industria Claudio Pillon
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Vittorio Bozzetto
strutture Antonino Colussi
urbanistica Mario Fregoli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941
segreteria@ordineingegneri.ud.it
www.ordineingegneri.ud.it

orari segreteria
da lunedì a giovedì 9.00-13.00 - 16.00-19.00
venerdì 9.00-13.00

commissioni
ambiente Michele Mion
geotecnica Francesco Alessandrini
impianti Stefano Comuzzi
informatica Marco Cojutti
lavori pubblici Mario Causero
parcelle Fabrizio Loschi
qualità Livio Fantoni
sicurezza Corrado Quagliarella
strutture Natalino Gattesco
territorio e mobilità Roberto Gentilli
terzo settore Pierluigi Marzullo